

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AVISE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbeveraggio del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili.

In caso di siccità o comunque di carenza di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del comune confinante.

ART. 2 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E/O DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale e la relativa fornitura, i richiedenti (esclusivamente proprietario, amministratore o rappresentante legale) dovranno presentare all'Ente regolare domanda su apposito modello fornito dall'ente in competente bollo segnalando la quantità di acqua che desiderano avere in abbonamento e l'uso cui l'acqua deve servire.

La richiesta di allacciamento ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

La richiesta di sola fornitura potrà essere presentata anche da locatari o conduttori in possesso di regolare contratto di locazione registrato e della durata minima di un anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

planimetria con riferimenti catastali dell'immobile da allacciare con indicata la destinazione dei vani;
duplice copia della planimetria mappale dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile stesso con indicato il percorso preposto per l'allacciamento all'acquedotto municipale ed evidenziata la sezione del richiesto allacciamento.

Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

L'allacciamento, eseguito a cura dell'Amministrazione o da eventuali ditte di gestione, potrà avere luogo soltanto dopo che il richiedente avrà ottenuto l'autorizzazione dall'Ente. Il richiedente dovrà provvedere al rimborso della spesa relativa al costo dell'allacciamento, regolarmente fatturato e fornito dal Comune, nonché al pagamento delle spese contrattuali. Qualora, se per servire un nuovo utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario dei terreni stessi.

L'allacciamento verrà eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del rilascio della concessione edilizia previa stipula del contratto.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento e le future ed eventuali modifiche o integrazioni, conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

ART. 3 VINCOLI SPECIALI

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Il comune avrà la facoltà di verificare in ogni momento a mezzo di suoi incaricati, le diramazioni ed apparecchiature interne ed esterne all'edificio per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.

ART. 4 CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per l'uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza l'obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

ART. 5
DURATA DELLA CONCESSIONE DI FORNITURA

La durata minima della concessione di fornitura, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 4, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Qualora un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera da presentare all'Ente: la disdetta avrà effetto dal giorno in cui il Comune, con proprio personale o tramite una ditta specializzata, asporterà il contatore. L'asportazione di quest'ultimo dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 6
VARIAZIONE DELL'UTENTE

In qualunque caso di variazione del titolare d'utenza, il precedente concessionario e il subentrante dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al Comune dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri.

Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, i nuovi proprietari faranno richiesta per i nuovi allacciamenti (uno per ogni proprietario) a meno che non venga costituito un condominio, nel qual caso verrà segnalato il nominativo dell'Amministratore.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 7
CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

1. Uso civile e commerciale;
2. Uso zootecnico (stalle);
3. Uso artigianale, industriale o altro.

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

ART. 8 PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione. La tariffa si presenta distinta in rapporto alla tipologia dell'utenza ed è, in ogni caso, suddivisa in scaglioni in base al consumo di acqua.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

ART. 9 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI

Sulle tubazioni a servizio delle stalle dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione,. L'installazione del contatore verrà eseguita dall'Amministrazione comunale che ne addebiterà le spese all'utente.

ART. 10 CONSUMI, LETTURE E PAGAMENTI.

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di installazione del contatore.

Per la riscossione delle quote annuali si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

La quota annuale di utenza verrà pagata alla tesoreria dell'Ente, o con versamento su c/c postale, in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso.

Il Concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro 1 mese dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla quota scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua. Tale sospensione comporterà la risoluzione del contratto di fornitura.

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente con le modalità che riterrà più opportune, compresa l'autolettura e secondo la periodicità dallo stesso stabilita tenuto conto delle caratteristiche climatiche del territorio comunale che non consentono la lettura nei mesi invernali.

Qualora la modalità prescelta sia l'autolettura nel caso in cui la stessa non venga effettuata la lettura verrà eseguita la lettura da un incaricato del Comune , in alternativa il consumo verrà determinato:

 fino al terzo anno di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente;

 oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi 3 anni;

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo di riferimento, alla compilazione dei relativi documenti contabili nonché alla riscossione con le modalità stabilite dall'ente stesso.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Anche per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli art. 1 e 4, la tariffa è stabilita dall' Ente.

I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura. L'utente resta obbligato al pagamento del canone relativo alla quota fissa e dei consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio dell'installazione del contatore dell'acqua.

Anche per quanto riguarda gli utenti del solo servizio fognatura, scaduti i termini previsti dal comma 2 del presente articolo, il comune procederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'utente intendesse rinnovare il rapporto di utenza dopo aver saldato ogni addebito nei confronti dell' Amministrazione riguardo a fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dal precedente art. 2. Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. L' allacciamento verrà effettuato dalla ditta incaricata previo pagamento di tutte le spese contrattuali ed accessorie. L'utente dovrà poi, come nei casi di nuovi allacciamenti, rimborsare alla Ditta appaltatrice del servizio, tutte le spese effettive sostenute.

ART. 11 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente in tutte le ore del giorno, nella misura consentita dalla potenzialità delle sorgenti . Tuttavia l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenze di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai privati, prima alle concessioni speciali e poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovuti ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti alla canalizzazione stradale o rotture di eventuali macchinari od alle opere di pompaggio, ecc.), per difetti di carico o di raccolta od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto: in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione del servizio.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti sulla propria condotta, e non potranno in ogni caso manovrare le apparecchiature poste nei pozzetti comunali salvo casi di forza maggiore.

ART. 12 ALLACCIAMENTO O "PRESA".

Le opere idrauliche di derivazione comprese tra la condotta principale con relativi accessori (compreso l'apparecchio di misurazione in seguito denominato "contatore") e l'innesto con la rete di distribuzione privata, costituiscono "l'allacciamento".

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto comunale, nel punto che l'amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

L'allacciamento avverrà, di norma, direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito secondo le seguenti disposizioni:

l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera dal personale comunale o da personale di eventuali ditte di gestione o manutenzione, appena a valle del punto di consegna; il contatore dovrà essere intercettato a monte, all'interno del pozzetto, da una valvola. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni, per evitare i danni del gelo a causa di un lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno, deve, quindi, essere posta in opera a valle del contatore una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale. Tutte le relative spese restano a carico dell'utente.

Dalla valvola a valle del "contatore" inizia la "rete di distribuzione" di cui all'art.13.

Ad eccezione del contatore e dell'eventuale sconnettore di cui all'art.26, all'interno del pozzetto non potrà essere installato alcun ulteriore dispositivo di regolazione o filtrazione dell'acqua, che, qualora necessari, potranno essere installati nei fabbricati.

Se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto nel punto ritenuto più idoneo dall'amministrazione, a cura e spese dell'Ente.

Se l'utente, in base a propri calcoli di convenienza ed economicità ritenga più opportuno eseguire un nuovo pozzetto in un luogo diverso da quello indicato, tale pozzetto potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni del successivo art. 15, e sotto la direzione del personale comunale, previo parere dell' Ufficio Tecnico rilasciato entro 15 giorni. Detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico. L' interessato dovrà comunicare all' Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio e la data presunta di fine lavori.

Per gli stessi motivi di convenienza ed economicità citati nel comma precedente, qualora non fosse facilmente raggiungibile il pozzetto comunale, l' utente può eseguire l' allacciamento all' interno di un pozzetto privato già esistente purché questo sia facilmente accessibile ed ispezionabile dal personale comunale o dalla ditta di manutenzione. Detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico.

Il pozzetto deve comunque avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime di cm. 120 X 120 X 120 con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20.

Il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall' amministrazione comunale e piombati dal personale autorizzato non appena installati: in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale; nel caso di contatori di tipo o di diametro inusuale, il contatore potrà essere fornito dal privato, il quale lo dovrà preliminarmente consegnare al personale comunale che lo installerà solo nel caso lo ritenga idoneo: in questo caso ogni manutenzione, riparazione o sostituzione resta a carico dell'utente previa segnalazione dell'amministrazione.

Nel caso di edifici con più unità abitative prive di parti condominiali, produttive e/o commerciali, gli utenti dovranno fare richiesta di un allacciamento per ogni unità immobiliare, con le medesime modalità descritte negli articoli del presente regolamento. I fabbricati con unità abitative e produttive e/o commerciali dovranno, per beneficiare della deroga di cui al presente punto, dimostrare di avere impianti interni separati in modo da dividere la parte abitativa dal resto del fabbricato.

E' fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

ART. 13 RETI DI DISTRIBUZIONE

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa (come definito all'art.12) alle proprietà, sono definite reti di distribuzione e saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese.

Dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrato a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e la direzione del personale dell'ufficio tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico.

Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

Nel caso l'amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna. Sarà altresì possibile, a seguito di accordo con il concessionario, che la nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, possa essere eseguita dal privato e assunta in carico dall'amministrazione, previo rimborso del costo se relativa ad edifici già esistenti, o riduzione, entro i limiti di legge, nel caso di edifici di nuova costruzione, degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 14 **FORME AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Tutti gli insediamenti civili e produttivi non allacciati all'acquedotto comunale, ma allacciati alla pubblica fognatura e/o obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sull'impianto di attingimento dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.

L'installazione del contatore verrà effettuata dall'Amministrazione comunale con il rimborso delle spese sostenute da parte dell'interessato.

Il punto di installazione del contatore dovrà essere valutato dal personale tecnico comunale al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.

Il proprietario dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore nel posto stabilito dall'Amministrazione comunale.

La lettura dei contatori verrà effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

ART. 15 **MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE.**

I pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 120 e comunque sempre tale che vi sia un franco di 50 cm. tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm. 100 x 100, con soletta superiore in c.a. e chiusino in ghisa di tipo pesante, il tutto carrabile.

Lo scavo:

Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dall'Ente di cui è pertinenza la sede stradale. Per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere fatta apposita richiesta ai sensi del codice della strada, e non esclude

l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.

L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del Regolamento di esecuzione relativo approvato con D.P.R. 30 giugno 1959 , n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Ente ed il personale dell'ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

ART. 16 CAUZIONE

A garanzia dell' esecuzione dei lavori di ripristino, di cui all' articolo precedente, il concessionario dovrà versare, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell' acqua, una cauzione.

La cauzione deve essere pari al 10% del costo dei lavori che devono essere realizzati, con un minimo di Euro 100.

La somma, che dovrà essere versata presso la tesoreria comunale, sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla – osta dell' Ufficio Tecnico dell' Ente.

ART. 17 NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni agli edifici potranno, prima di essere allacciati, essere controllati dal personale tecnico dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo o alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

ART. 18
ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione delle reti di distribuzione da parte dell'utente è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relativi, anche di Enti Pubblici.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi.

ART. 19
PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO

Tutto quanto fa parte dell'allacciamento rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

ART. 20
MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

ART. 21
RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per motivi di adeguamento o per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, saranno realizzati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22
RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO

Il Concessionario è responsabile della vigilanza e dell'ordinaria e straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il Concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. Il Concessionario dovrà però assumere le

precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

Il Concessionario è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco di cui all' art. 24.

ART. 23 VERIFICHE A CARICO DELL' ENTE

Il comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

ART. 24 LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 23 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni delle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle opere sull'utente.

ART. 25 VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all' Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune cambierà l'apparecchio entro 30 giorni, dopo averne verificato il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nell' indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

fino al terzo anno di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente;
oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi 3 anni.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune. Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

ART. 26 **IMPIANTI SPECIALI**

L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale-sorgente privata) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al capoverso precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo "**sconnetto**" dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. Il dispositivo andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento.

A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a: - impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in

genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitario abituali.

Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione sopra descritte.

ART. 27 **CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso possibile ai mezzi estintori.

In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali.

ART. 28 **BOCCE ANTINCENDIO**

E' facoltà dell'ente di concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come queste ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore.

ART. 29 **RETI ANTINCENDIO**

Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal comando VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

ART. 30 **FONTANILI**

L'uso dei fontanili pubblici, in un programma di contenimento dei consumi è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti pur essendo, gli stessi, utilizzati per abbeverare gli animali da allevamento. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque, non espressamente autorizzato dall'Amministrazione, di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi sui responsabili.

ART. 31
EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua.

SOMMARIO

Art. 1.	FORNITURA DELL' ACQUA	pag. 1
Art. 2.	DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E/O DI FORNITURA	pag. 1
Art. 3.	VINCOLI SPECIALI	pag. 2
Art. 4.	CONCESSIONI SPECIALI	pag. 2
Art. 5.	DURATA DELLA CONCESSIONE DI FORNITURA	pag. 3
Art. 6.	VARIAZIONI DELL' UTENTE	pag. 3
Art. 7.	CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA	pag. 3
Art. 8.	PREZZO DELL' ACQUA	pag. 4
Art. 9.	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI	pag. 4
Art. 10.	CONSUMI, LETTURE E PAGAMENTI	pag. 4
Art. 11.	INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE DELL' ACQUA	pag. 6
Art. 12.	ALLACCIAMENTO O "PRESA"	pag. 6
Art. 13.	RETI DI DISTRIBUZIONE	pag. 8
Art. 14.	FORME AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	pag. 8
Art. 15.	MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE	pag. 9
Art. 16.	CAUZIONE	pag. 10
Art. 17.	NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	pag. 10
Art. 18.	ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI	pag. 10
Art. 19.	PROPRIETA' DELL' ALLACCIAMENTO	pag. 11
Art. 20.	MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI	pag. 11
Art. 21.	RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI	pag. 11
Art. 22.	RESPONSABILITA' DELL' ALLACCIAMENTO	pag. 11
Art. 23.	VERIFICHE A CARICO DELL' ENTE	pag. 12
Art. 24.	LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA	pag. 12
Art. 25.	VERIFICA DEL CONTATORE	pag. 12
Art. 26.	IMPIANTI SPECIALI	pag. 13
Art. 27.	CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO	pag. 13
Art. 28.	BOCCHES ANTINCENDIO	pag. 14
Art. 29.	RETI ANTINCENDIO	pag. 14
Art. 30.	FONTANILI	pag. 14
Art. 31.	EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME	pag. 14